Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Sabato, 5 novembre 1927 - Anno VI — Numero 256

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *L. Cappelli: Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Ditta Biazzo-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galia.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Stabilimento Favero per la trasformazione della carta, in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1927.

Officine elettriche genovesi, in Genova: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 15ª estrazione del 25 ottobre 1927 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Croce Rossa Italiana: Elenco delle obbligazioni del prestito a premi sorteggiate nella 167ª estrazione del 2 novembre 1927.

Società anonima Ansaldo San Giorgio, in Genova: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 20ª estrazione del 29 ottobre 1927.

Società anonima ferrovie ed imprese elettriche, in Camerino: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1927.

Società anonima fabbriche riunite ossigeno, in Verona: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1927.

Società tramvie vicentine, in Vicenza: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 17ª estrazione del 31 ottobre 1927 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2283.

REGIO DECRETO 6 ottobre 1927, n. 1960.

Approvazione della convenzione aggiuntiva con la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda (S.T.I.P.E.L.) per la concessione della posa del cavo telefonico sotterraneo Baveno-Domodossola-Iselle, destinato a raccordare l'attuale cavo pupinizzato del Sempione con quello Baveno-Milano della Società stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 505 del 23 aprile 1925, approvante la convenzione con la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda, per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª zona;

Visti i Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni, e i Regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 431, e 3 gennaio 1926, n. 36, convertiti rispettivamente nelle leggi 21 marzo 1926, n. 597, e 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione per le poste e telegrafi in data 12 agosto 1927 circa l'opportunità di concedere l'autorizzazione alla Stipel di prolungare il cavo Torino-Milano-Laghi fino al Sempione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione aggiuntiva, stipulata in data 2 settembre 1927 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda dall'altra per la concessione alla Stipel della posa del cavo telefonico sotterraneo Baveno-Domodossola-Iselle, destinato a raccordare l'attuale cavo pupinizzato del Sempione con quello Baveno-Milano della Società stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 265, foglio 177. — SIROVICH.

N. di repertorio 39.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1927, addì 2 del mese di settembre (Anno V) alle ore 17.30, in una sala della Direzione generale delle poste e dei telegrafi, in via del Seminario, avanti a me Santini dott. Mario, funzionario delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono comparsi:

Da una parte: il comandante gr. uff. prof. Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, ed il gr. uff. dottor Nicola Muratore, direttore capo di divisione, in rappresentanza del Ministero delle finanze; e dall'altra parte: il sig. ing. Pio Venturini, in rappresentanza della « S.T.I. P.E.L. » (Società telefonica interregionale piemontese e lombarda) come da procura in atti; persone a me cognite e della cui veste e capacità mi sono accertato, le quali, alla presenza dei signori gr. uff. ing. Giacomo Magagnini, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e cav. uff. ing. Alberto Fornò, testimoni cogniti ed idonei a norma di legge, hanno stipulato e stipulano quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione concede alla Società telefonica interregionale piemontese e lombarda la facoltà di posare il cavo telefonico sotterraneo Baveno-Domodossola-Iselle da essa proposto, destinato a raccordare l'attuale cavo pupinizzato del Sempione con quello Baveno-Milano della Società stessa.

Il cavo sarà costruito con conduttori di millimetri 1,3 e conterrà 10 bicoppie nel tratto Iselle-Domodossola e 12 bicoppie nel tratto Domodossola-Baveno.

Nella tratta raccordo cavo Sempione-Baveno, la pupinizzazione delle 10 bicoppie destinate ad essere prolungate fino a Milano dovrà essere fatta a mezzo di rocchetti Pupin la cui induttanza sarà di 177 mH. per quelli da inserire nei circuiti reali e di 107 mH. per quelli da inserire nei circuiti virtuali, a differenza di quella dei rocchetti inseriti nei circuiti della tratta Baveno-Milano per i quali tale induttanza è rispettivamente di mH. 177 e mH. 63.

La S.T.I.P.E.L. provvederà all'allestimento di una stazione amplificatrice, e l'amplificazione dovrà essere tale che l'equivalente residuo di trasmissione fra due stazioni amplificatrici contigue non superi il valore b=1,3.

Tutti i circuiti dovranno funzionare regolarmente, essere esenti da disturbi induttivi ed avere le costanti che, per bicoppie per conduttori di ugual diametro, sono state stabilite nei capitolati tecnici allegati al contratto per i cavi della rete nazionale stipulato il 5 giugno 1926 tra il Ministero delle comunicazioni e la Società italiana reti telefoniche interurbane. I circuiti stessi, inoltre, collegati con quelli della rete nazionale dovranno permettere la corrispondenza fino alla distanza consentita dai circuiti dello stesso tipo della rete medesima.

Art. 2.

La concessione di cui al precedente articolo viene accordata alla condizione espressa che sul cavo della « Stipel » verrà istradato quel traffico internazionale che di momento in momento sarà determinato in modo insindacabile dall'Amnistrazione governativa, e perciò il collegamento delle dieci bicoppie del nuovo cavo della « Stipel » con quelle del cavo Sempione sarà fatto in modo da conservare il collegamento delle attuali linee aeree dello Stato fino a quando sarà necessario.

In caso di ripartizione delle tasse fra lo Stato e la Società essa avverrà secondo i patti delle convenzioni in vigore.

Art. 3.

La presente convenzione aggiuntiva è soggetta a tutte le norme, clausole, condizioni ed esenzioni contenute nella convenzione principale stipulata fra le parti addì 1° aprile 1925. In conseguenza è esente da ogni tassa di registro e bollo.

Richiesto, ho ricevuto questo atto e dopo averne data lettura, a chiara ed intelligibile voce, alle parti contraenti, in presenza dei testimoni, ed avuta dichiarazione da esse che l'atto stesso è conforme alla loro volontà, tutti gli intervenuti lo hanno con me sottoscritto.

Quest'atto, scritto da persona di mia fiducia, occupa cinque pagine e quattordici righe della sesta di due fogli uso bollo.

GIUSEPPE PESSION.
NICOLA MURATORE.
Ing. PIO E. VENTURINI, n. n.
Ing. GIACOMO MAGAGNINI, teste.
Ing. ALBERTO FORNÒ.
MARIO SANTINI.

Reg. a Roma li 2 novembre 1927 - Anno VI - Uff. atti pubblici, lib. 1640, vol. 458. *Gratis.*

Numero di pubblicazione 2284.

REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. 1993.

Ripristino dell'archivio notarile comunale di Cori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 25 novembre 1926, n. 2089, col quale fu soppresso l'archivio notarile mandamentale di Cori;

Ritenuto che il predetto archivio, anteriormente alla sua istituzione avvenuta col Nostro decreto 29 giugno 1879, n. 4949, esisteva come archivio notarile comunale con deposito di atti originali;

Vista la istanza del podestà del Comune per il ripristino nel Comune stesso dell'archivio comunale e visti, altresì, i pareri conformi del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del procuratore del Re di Roma;

Visto l'art. 246 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' ripristinato nel comune di Cori l'archivio notarile comunale per la conservazione degli atti originali che già vi si trovavano depositati al momento della istituzione dell'archivio mandamentale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 12. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2285.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 1996.

Riunione dei comuni di Onore e Castione della Presolana in un unico Comune denominato « Castione della Presolana ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Onore e Castione della Presolana, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico Comune denominato « Castione della Presolana » con la sede municipale a Castione della Presolana.

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 14. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2286.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 1995.

Modificazione all'ordinamento della Regia accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto n. 495 in data 14 marzo 1915, che approva l'ordinamento della Regia accademia navale, e sue successive modificazioni;

Sentito il Consiglio superiore di marina il quale ha dato parere a maggioranza favorevole;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La lettera *d*) dell'art. 16 dell'ordinamento della Regia accademia navale approvato con R. decreto 14 marzo 1915, n. 495, è modificata come segue, a decorrere dal 1° novembre 1927:

« *d*) dall'aver compiuto 270 giorni d'imbarco su nave armata ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 266, *foglio* 13. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2287.

REGIO DECRETO 6 ottobre 1927, n. 1997.

Riunione dei comuni di Costa di Serina, Frerola, Rigosa e Bracca in un unico Comune denominato « Algua di Costa Serina ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Veduta la lettera n. 407932 del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Costa di Serina, Frerola, Rigosa e Bracca, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico Comune denominato « Algua di Costa Serina ».

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 266, *foglio* 15. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2288.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1927, n. 1998.

Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato coi Regi decreti n. 1590 del 12 ottobre 1924 e n. 389 del 17 marzo 1927;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 82, 84, 86, 95, 102 e 105, del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con R. decreto n. 1590 del 12 ottobre 1924 e n. 389 del 17 marzo 1927, vengono sostituiti dai seguenti:

Art. 82. — Nei territori nei quali, per ripetute prove fatte, l'Amministrazione ha la sicurezza di poter ottenere buoni prodotti da fumo, può essere accordata la coltura del tabacco per le Manifatture dello Stato con concessioni speciali, comprendenti il periodo colturale e quello industriale e della durata normale di sette a nove anni, autorizzate durante tale periodo da una licenza iniziale, la cui scadenza coincida con quella del periodo triennale del Manifesto di cui all'art. 42, e da due successive licenze triennali.

Tali concessioni speciali sono subordinate alle condizioni seguenti:

a) il richiedente, per quanto riguarda i terreni da porsi a coltura, deve trovarsi nelle condizioni indicate all'art. 46, comma 1°: nel caso di locazione, questa deve risultare da atto debitamente registrato ed avere scadenza non anteriore al termine che, caso per caso, sarà stabilito dalla Direzione compartimentale per l'ultimazione della raccolta relativa all'ultimo anno della licenza; per quanto riguarda il magazzino generale, deve esserne proprietario o possessore a titolo di usufrutto o di locazione; quest'ultima deve risultare da atto debitamente registrato ed avere scadenza non anteriore al 31 dicembre dell'anno successivo all'ultimo anno della li-

cenza. E' ammesso però il rilascio della licenza anche prima che si verifichi la condizione relativa alla proprietà od al possesso del magazzino generale, purchè il richiedente si obblighi, con la domanda definitiva di cui all'art. 85, di ottemperarvi entro il 31 luglio del primo anno del periodo compreso nella licenza.

La concessione speciale può anche essere accordata collettivamente a più persone, alcune delle quali abbiano la proprietà od il possesso dei terreni e le altre abbiano la proprietà od il possesso del magazzino generale, purchè ciascuna di esse assuma solidariamente con tutte le altre — con espressa dichiarazione fatta nella domanda definitiva — gli obblighi e le responsabilità inerenti alla concessione;

b) la superficie minima, per ciascuna concessione, non deve essere inferiore ad ettari 20, distribuiti in modo che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, si consegua omogeneità di produzione e non si renda difficile o troppo onerosa la vigilanza;

c) la superficie minima, per ciascuna coltivazione, non deve essere inferiore ad are quindici per le varietà levantine ed il Nostrano del Brenta e ad are venticinque per le altre varietà;

d) i locali di cura e custodia devono essere esibiti nei modi e termini prescritti; inoltre al magazzino generale devono essere annessi gli ambienti ad uso di abitazione e di ufficio degli agenti di sorveglianza e da determinarsi con la domanda di cui all'art. 85. Di regola il prodotto di una concessione deve essere concentrato in un solo magazzino generale; ma è in facoltà dell'Amministrazione di autorizzare più magazzini generali per una stessa concessione, purchè in ognuno di essi si concentri il prodotto di almeno 20 ettari di superficie coltivata;

e) il richiedente deve assumersi l'obbligo di consegnare all'Amministrazione il prodotto allestito in colli.

L'Amministrazione ha facoltà di stabilire, anno per anno, la quantità massima di prodotto che potrà acquistare dai concessionari, in relazione al fabbisogno delle Manifatture.

A tal uopo l'Amministrazione:

1° determinerà di triennio in triennio, sulla base dell'area media annua effettivamente coltivata nei primi due anni del triennio precedente, la superficie che i concessionari potranno coltivare entro il limite di quella massima autorizzata di cui alla lettera *b*) dell'art. 85;

2° stabilirà di anno in anno il quantitativo massimo di tabacco da acquistarsi per le Manifatture.

La determinazione della superficie coltivabile per ciascun triennio sarà fatta con decreto Ministeriale entro il mese di settembre dell'ultimo anno del triennio precedente.

Il quantitativo massimo di tabacco da acquistare sarà stabilito pure con decreto Ministeriale, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di coltivazione.

I concessionari hanno l'obbligo — sotto pena di perdita della licenza — di ritirare la totalità del tabacco prodotto dai rispettivi coltivatori.

In nessun caso, però, il Monopolio acquisterà dai concessionari una quantità maggiore di quella stabilita anno per anno; l'eventuale eccedenza sarà conservata nei magazzini dei concessionari per essere esportata oppure consegnata al Monopolio col prodotto della successiva compagna: in quest'ultimo caso, l'eccedenza sarà compresa nel quantitativo stabilito per detta campagna e verrà acquistata alle medesime condizioni di prezzo fissate per il prodotto in unione al quale essa viene consegnata.

Art. 84. — La domanda preliminare di concessione deve pervenire al Ministero delle finanze non oltre il 30 settembre dell'anno che precede quello di coltivazione.

L'Amministrazione esegue le opportune verifiche dirette ad accertare se il richiedente, oltre a trovarsi nelle condizioni tutte previste dal presente regolamento, offra — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione stessa — requisiti d'ordine tecnico e morali tali da garentire pienamente sul regolare esercizio della concessione.

L'Amministrazione notifica al richiedente, entro il 30 novembre successivo, l'esito della domanda; in caso di accoglimento il richiedente medesimo deve, entro un mese dalla ricevuta comunicazione, presentare alla competente Direzione compartimentale la domanda definitiva di cui all'articolo 85.

Art. 86. — Quando la concessione speciale voglia esercitarsi da due distinti concessionari, di cui uno per il periodo colturale e l'altro per il periodo industriale, la concessione stessa viene a suddividersi in due concessioni, una colturale e l'altra industriale. A queste due concessioni sono applicabili le disposizioni degli articoli 82, 83, 84 e 85 per la parte che riguarda rispettivamente il periodo colturale e quello industriale; la tassa di vigilanza di cui all'articolo precedente viene ripartita in due quote corrispondenti ai detti due periodi.

Le due domande definitive devono essere firmate da entrambi i richiedenti.

Per una stessa concessione industriale sono ammesse più concessioni colturali, purchè l'insieme di queste comprenda una superficie non inferiore ai 20 ettari.

In qualunque anno del periodo della concessione industriale può farsi luogo a concessioni colturali di durata minore di quella normale di sette a nove anni ed autorizzate con licenze la cui scadenza non potrà mai oltrepassare quella delle licenze di cui all'art. 82.

In ogni caso rimangono invariate la delimitazione del territorio e la superficie massima di cui all'art. 85, lettere *a*) e *b*).

Se il periodo colturale termini con la raccolta, il richiedente di licenza industriale deve con la domanda dichiarare di obbligarsi al pagamento di tutte le penalità convenzionali e risarcimenti dipendenti da irregolarità che si constatassero all'atto del riscontro del carico. In ogni caso la tassa di vigilanza, come pure tutte le penalità, risarcimenti ed altre somme dovute, sia per il periodo colturale che per quello industriale, all'Amministrazione, vengono da questa trattenute sull'importo del tabacco.

Il concessionario di licenza industriale ha diritto di rivalsa verso il concessionario di licenza colturale per tutte le somme da questo dovute per i titoli anzidetti.

Art. 95. — La rinnovazione delle licenze è fatta in seguito a domanda del concessionario alle stesse condizioni stabilite con la prima licenza, salvo le modificazioni che l'Amministrazione, con suo giudizio discrezionale, creda di apportare alle tariffe dei prezzi di acquisto, tenute presenti le eventuali variazioni che, nel triennio scaduto, si fossero verificate negli elementi presi per base nella determinazione dei prezzi di cui all'art. 85, lettera *f*).

L'Amministrazione può pure apportare riduzioni nella superficie massima autorizzata nel triennio scaduto, quando — a suo giudizio — occorra diminuire la produzione in relazione al diminuito fabbisogno delle Manifatture.

Al termine della concessione, resta in facoltà dell'Amministrazione di rinnovarla.

Art. 102. — La coltivazione per l'esportazione è concessa dovunque, salve le eccezioni contenute nell'art. 9, per una area non minore di ettari 20.

La concessione relativa può avere la durata di uno o più anni, fino ad un novennio, a domanda dei richiedenti, e può essere prorogata.

E' in facoltà dell'Amministrazione di non rilasciare licenza per coltivazione di esportazione a quei richiedenti che risultino già intestatari di licenza di concessione speciale o che, a suo giudizio insindacabile, abbiano comunque interessi nelle concessioni speciali.

Art. 105. — Alle concessioni per l'esportazione sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 87, 88, comma 1° e 3°, e 94, comma 1°.

Al magazzino generale, da esibirsi nel termine da stabilirsi dalla Direzione compartimentale, devono essere annessi gli ambienti adatti ad uso di abitazione ed ufficio degli agenti di sorveglianza.

Tali ambienti devono essere due almeno, di cui uno per abitazione e l'altro per ufficio, entrambi completamente e convenientemente arredati dal concessionario. Qualora il magazzino generale sia in località che disti oltre 5 chilometri da centri abitati, il concessionario deve fornire un terzo ambiente, anch'esso arredato, da servire per abitazione di altri agenti di sorveglianza.

Ha luogo il ritiro della licenza quando il concessionario non ottemperi alle prescrizioni di cui ai due commi precedenti e se nell'ultima campagna — salvo casi di forza maggiore riconosciuti dall'Amministrazione — abbia coltivato meno di due terzi della superficie costituente l'intera concessione personale.

Di regola il prodotto di una concessione deve essere concentrato in un solo magazzino generale; ma è in facoltà dell'Amministrazione di autorizzare più magazzini generali per una stessa concessione, purchè in ognuno di essi si concentri il prodotto di almeno 20 ettari di superficie coltivata.

Art. 2.

Le modificazioni introdotte agli articoli 82, lettere *b*) e *d*), 84 e 86 del regolamento non si applicano alle concessioni speciali che scadono con le campagne 1930 e 1933.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dalla campagna di coltivazione 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 17. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2289.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 1945.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Ovidio », in Sulmona.

N. 1945. R. decreto 29 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Ovidio », in Sulmona, viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1927 · Anno VI

Numero di pubblicazione 2290.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 1946.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Empedocle », in Agrigento.

N. 1946. R. decreto 29 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Empedocle », in Agrigento, viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2291.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 1947.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Pacifici De Magistris », in Sezze.

N. 1947. R. decreto 29 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Pacifici De Magistris », in Sezze, viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2292.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 1948.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « Galileo Ferraris », in Torino.

N. 1948. R. decreto 29 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « Galileo Ferraris », in Torino, viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1927 - Anno VI

REGIO DECRETO 4 settembre 1927.

Radiazione del corso d'acqua rio La Verga o Lusertone dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 giugno 1921, n. 7342, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio successivo, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 5372, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano, al cui n. 12 è inscritto, per tutto il suo corso il rio La Verga o Lusertone;

Vista la sentenza 16 marzo-25 maggio 1927 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che rigetta l'appello proposto dal Ministero dei lavori pubblici avverso la sentenza 26 aprile-4 ottobre 1924 del Tribunale delle acque di Milano, nella causa tra il Ministero dei lavori pubblici e l'utenza del rio La Verga, in persona del presidente dott. Gustavo Stella, del consigliere Fino Alberto e del delegato Rolla Emilio, per radiazione del rio La Verga dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano;

Ritenuto che con la predetta sentenza 26 aprile-4 ottobre 1924 il Tribunale delle acque di Milano ordinò la cancellazione dall'elenco delle acque pubbliche della Provincia stessa del rio La Verga o Lusertone, per non aver esso i caratteri obbiettivi di acqua pubblica;

Che tale sentenza è stata confermata con quella 16 marzo-25 maggio 1927 del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

Vista la nota 19 luglio 1927, n. 11115-13395, della Regia avvocatura erariale generale, che esclude l'opportunità di ricorrere contro detta sentenza;

Ritenuto che si rende necessario provvedere alla riadiazione del rio La Verga o Lusertone dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, nonchè il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2235;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il corso d'acqua rio La Verga o Lusertone, già inscritto per tutto il suo corso al n. 12 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano, approvato con R. decreto 2 giugno 1921 sopra citato, è radiato dall'elenco stesso.

Art. 2.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 7 al 13 novembre 1927 è stata fissata in L. 354, rappresentanti 100 dazio nominale e 254 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 4 novembre 1927 - Anno VI

Francia	71.85	Belgrado	32.30
Svizzera	352.89	Budapest (Pengo)	3.20
Londra	89.138	Albania (Franco oro)	355 —
Olanda	7.382	Norvegia	4.82
Spagna	312.63	Russia (Cervonetz)	95.75
Belgio	2.551	Svezia	4.93
Berlino (Marco oro)	4.37	Polonia (Sloty)	206 —
Vienna (Schillinge)	2.587	Danimarca	4.90
Praga	54.35	Rendita 3,50 %	70.55
Romania	11.20	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.77	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino Carta	7.82	Consolidato 5 %	82.65
New York	18.291	Littorio %	—
Dollaro Canadese	18.30	Obbligazioni Venezie 3,50 %	71.45
Oro	352.93		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Annullamento di certificati. **Unica pubblicazione.**

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico lelle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizion	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	306177	Salvadori Arturo fu Domenico, domic. in Alessandria, vincolata L.	35 —
»	182287	Intorcia Luisa fu Vincenzo, moglie di Salvadori Arturo, domic. a Roma, vincolata »	35 —

Roma, 31 ottobre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. (Elenco n. 14).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	63205 68988	440 — 150 —	Corsi Giuseppe, Celio e Gaetano fu Luigi, *minori* sotto la p. p. della madre Sabini *Maria* fu Celio, ved. Corsi, dom. a Minervino Murge (Bari). La seconda rendita è con usufrutto vital. a Sabini *Maria* fu Celio, ved. di Corsi Luigi, dom. a Minervino Murge (Bari).	Corsi Giuseppe, Celio e Gaetano fu Luigi, *i due ultimi* minori sotto la p. p. della madre Sabini *Felicia-Maria-Luigia* fu Celio, ved. Corsi, dom. a Minervino Murge (Bari). La seconda rendita è con. usufrutto vital. a Sabini *Felicia Maria Luigia* fu Celio ved. di Corsi Luigi, dom. a Minervino Murge (Bari).
3.50 %	585218	105 —	De Alessandri *Clotilde* fu Domenico, moglie di Thea Ernesto, dom. a Piacenza.	De Alessandri *Maria-Teresa-Clotilde* fu Domenico, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	85958	450 —	Intestata come la precedente, dom. a Fontanile (Alessandria).	Intestata come la precedente, dom. come contro.
»	165487	115 —	Amata Concetta fu Salvatore, moglie di *Di Bella* Vito, dom. a Troina (Catania) vincolata.	Amata Concetta fu Salvatore, moglie di *Mondello Di Bella* Vito, dom. a Troina (Catania) vincolata.
3.50 %	787384	56 —	Forchetti *Luigina* di Nicola, moglie di Totoro Raffaele, dom. ad Archi (Chieti), vincolata.	Forchetti *Maria-Luigia* di Nicola, moglie ecc. come contro vincolata.
»	131663	70 —	*Iaccaci* Giuseppe fu Pietro, dom. a Schieranco (Novara).	*Iacacci* Giuseppe fu Pietro, dom. come contro.
» » » Cons. 5 % » »	645980 797779 782853 334507 355858 371186	87.50 80.50 140 — 265 — 1,070 — 300 —	Parisi *Giulia* fu Antonino, ved. di Corica Gaetano, dom. a Messina.	Parisi *Eucaristica-Giulia* fu Antonino ved. ecc. come contro.
3.50 %	372727	420 —	Muzi Alberto fu Concezio, inabilitato sotto la curatela di Muzi Eduardo fu Concezio, dom. a Napoli, con usufrutto vital. a *Muzi Teresa* fu Ignazio, nubile, dom. a Sulmona.	Intestata come contro, con usufrutto vital. a *Muzji Maria-Teresa* fu Ignazio, nubile, dom. come contro.
» »	724112 737670	140 — 70 —	Capasso *Concetta* fu Biagio, moglie di Chianese Francesco fu Carlo, dom. a Napoli.	Capasso *Maria-Concetta* fu Biagio, moglie ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 ottobre 1927 Anno V

Il direttore generale: CERESA.

REGNO D'ITALIA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità publica.

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 39, dal 26 settembre al 2 ottobre 1927 - Anno V

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Aquila degli Abruzzi	Castel di Sangro.	B	1	—
Id.	Pratola Peligna	B	1	—
Bari delle Puglie	Noci	B	—	1
Brindisi	Fasano	O	—	1
Campobasso	Guglionesi	B	—	1
Castrogiovanni	Calascibetta	B	—	1
Catania	Paternò	B	—	1
Catanzaro	Briatico	B	—	1
Id.	Filogaso	O	—	2
Id.	Girifalco	B	—	1
Id.	Santa Caterina	O	—	1
Id.	Zagarise	O	—	2
Id.	Zambrone	B	—	2
Chieti	Dogliola	O	—	3
Id.	Francavilla	O	—	2
Cremona	Casaletto di Sopra	B	—	1
Cuneo	Cherasco	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	—	1
Foggia	Apricena	O	1	—
Id.	Celenza Valfortore	O	3	—
Id.	Cerignola	O	2	—
Id.	Deliceto	B	1	—
Id.	S. Giov. Rotondo	BO	2	—
Id.	S. Marco in Lamis	O	2	—
Id.	S. Agata di Puglia	O	1	—
Id.	Serracapriola	B	3	—
Frosinone	Alvito	BO	1	—
Id.	Castelliri	B	1	—
Id.	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Monte S. Giov. Campano	B	1	—
Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Pontecorvo	B	1	—
Id.	Torre Caietani	B	1	—
Id.	Trivigliano	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Id.	Vico nel Lazio	B	1	—
Mantova	Magnacavallo	B	1	—
Modena	Concordia	B	1	—
Potenza	Potenza	O	—	1
Id.	Rotonda	B	1	—
Reggio di Calabria	Rizziconi	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Gualtieri	B	1	—
Roma	Castelforte	B	1	—
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Minturno	B	1	—
Id.	Montalto	B	1	—
Id.	Monterondo	B	1	—
Id.	Palestrina	B	1	—
Id.	Roma	B	4	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue *Carbonchio ematico.*				
Roma	Terracina	B	1	—
Salerno	Pellezzano	B	—	1
Sassari	Buddusò	B	1	1
Id.	Mares	B	—	1
Taranto	Grottaglie	O	1	—
Varese	Gornate Inferiore	E	1	—
Vercelli	Balocco	B	—	1
Vicenza	Gallio	B	—	1
Id.	Pozzoleone	B	—	1
Viterbo	Tuscania	O	1	—
			46	31
Carbonchio sintomatico.				
Bolzano	Planol	B	—	1
Foggia	Lucera	B	1	—
Matera	Montescaglioso	B	1	—
Roma	S.S. Cosmo e Damiano	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Sassari	Mores	B	—	1
Viterbo	Canino	B	2	—
			6	2
Afta epizootica.				
Aquila degli Abruzzi	Cagnano Amiterno	B	1	—
Ascoli Piceno	Arquata	O	1	—
Belluno	Vodo	B	—	2
Bologna	Camugnano	B	—	1
Id.	Castel di Casio	B	1	1
Id.	Persiceto	B	1	—
Brescia	Collio	B	2	—
Id.	Lonato	B	—	1
Como	Carimate	B	1	—
Id.	Lecco	B	1	—
Id.	Moltrasio	B	3	—
Id.	Pescate	B	1	—
Id.	Urio	B	3	—
Cremona	Paderno Cremonese	B	—	1
Cuneo	Ceresole d'Alba	B	1	—
Id.	Ceva	B	1	—
Id.	Saluzzo	B	1	—
Id.	Savigliano	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Firenze	Firenzuola	B	2	2
Id.	Marradi	B	1	—
Forlì	Santa Sofia	B	—	1
Frosinone	Boville Ernica	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Genova	Campomorone	B	1	—
Id.	Uscio	B	1	—
Lecce	Sternatia	B	—	1
Lucca	Careggine	B	1	—
Id.	Seravezza	B	1	—
Id.	Villa Collemandina	B	3	—
Macerata	Fiordimonte	BO	1	—
Id.	Monte S. Martino	BO	1	—
Milano	Casalpusterlengo	B	1	—
Id.	S Vittore Olona	B	1	—
Modena	Carpi	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Modena	Lama Mocogno	B	2	—
Id.	Mirandola	B	2	—
Id.	Montecreto	B	1	—
Id.	Montesi	B	2	—
Id.	Riolunato	B	3	—
Id.	Sestola	B	2	—
Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Casalino	B	1	—
Padova	Padova	B	—	1
Parma	Busseto	B	6	—
Id.	Fidenza	B	3	—
Id.	Medesano	B	14	—
Id.	Pellegrino Parmense	B	9	—
Id.	Salsomaggiore	B	3	—
Pavia	Zinasco	B	—	1
Pesaro e Urbino	Montecopiolo	B	1	—
Piacenza	S. Pietro in Cerro	B	—	1
Pistoia	Agliana	B	—	1
Potenza	Albano di Lucania	B	3	—
Id.	Anzi	B	3	—
Id.	Brindisi di Montagna	B	1	—
Id.	Castelsaraceno	B	2	—
Ravenna	Lugo	B	1	—
Rieti	Accumoli	B	1	—
Id.	Amatrice	B	3	9
Id.	Cantalice	B	4	—
Id.	Cittareale	B	1	—
Id.	Forano	B	—	3
Id.	Leonessa	BO	7	—
Id.	Lugnano	B	3	—
Roma	Affile	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Bassiano	B	1	—
Id.	Campagnano	B	—	1
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Maranola	B	1	—
Id.	Nepi	B	1	—
Id.	Palombara	B	1	—
Id.	Rignano	B	—	1
Id.	Roma	B	6	—
Id.	Tolfa	B	1	—
Rovigo	Taglio di Po	B	—	1
Salerno	Giffoni Valle Piana	B	2	1
Terni	Ferentillo	B	1	—
Torino	Poirino	B	2	—
Treviso	Borso del Grappa	B	4	—
Id.	Crespano del Grappa	B	1	—
Id.	Fonte	B	—	1
Varese	Uboldo	B	1	—
Vercelli	Borriano	B	—	1
Id.	Tronzano	B	—	1
Verona	Nogara	B	1	—
Vicenza	Castegnero	Cp	—	2
Id.	Mossano	Cp	—	1
Viterbo	Bieda	B	4	—
Id.	Bomarzo	B	2	—
Id.	Caprarola	B	1	—
Id.	Cellere	B	1	—
Id.	Civita Castellana	B	10	2
Id.	Faleria	B	3	1
Id.	Sutri	B	1	—
Id.	Tuscania	B	3	—
Id.	Vetralla	B	2	—
			168	31

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Force	S	2	—
Id.	Venarotta	S	1	—
Avellino	Andretta	S	—	1
Bolzano	Bolzano	S	—	2
Id.	Castelbello	S	—	1
Id.	Naturno	S	—	1
Id.	Nova Levante	S	—	1
Castrogiovanni	Troina	S	3	—
Cosenza	Scigliano	S	—	4
Ferrara	Ferrara	S	—	2
Foggia	Pietramontecorvino	S	3	—
Id.	Torremaggiore	S	—	1
Forlì	Dovadola	S	1	—
Frosinone	Aquino	S	1	—
Id.	Pontecorvo	S	1	—
Gorizia	Gorizia	S	—	1
Lucca	Capannori	S	1	—
Mantova	Piubega	S	—	1
Modena	Modena	S	—	1
Parma	Colorno	S	3	—
Id.	Lesignano dei Bagni	S	—	2
Potenza	Montemilone	S	2	—
Id.	S. Chirico Raparo	S	2	—
Roma	Roma	S	1	—
Siena	Castellina in Chianti	S	1	—
Teramo	Atri	S	—	1
Trento	Borgo	S	—	1
Treviso	S. Pietro di Barbozza	S	1	—
Trieste	Trieste	S	7	1
Udine	Cordenons	S	—	1
Id.	Fagagna	S	—	2
Id.	Martignacco	S	—	1
Id.	Villasantina	S	—	1
			30	26

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Napoli	Napoli	E	5	—
Palermo(*a*)	Montemaggiore	E	—	1
			5	1

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Opi	E	1	—
Avellino	Avellino	E	1	—
Bari delle Puglie	Terlizzi	E	2	1
Brindisi	Torre S. Susanna	E	1	—
Campobasso	Carovilli	E	1	—
Catania	Adernò	E	1	—
Id.	Giarre	E	2	—
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Napoli	Afragola	E	2	—
Id.	Carinola	E	1	—
Id.	Marcianise	O	1	—
Id.	Napoli	E	8	—
Id.	S. Giuseppe	E	4	—
Id.	Terzigno	E	3	—

Segue *Farcino criptococcico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Palermo (*a*)	Lercara Friddi	E	1	—
Id.	Palermo	E	76	1
Id.	Piana dei Greci	E	—	3
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Fisciano	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	2	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	1	1
Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Scafati	E	—	1
Id.	Siano	E	1	—
Spezia	Spezia	E	2	—
			117	7

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Cn	4	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Camerano	Cn	—	1
Id.	Chiaravalle	Cn	—	1
Id.	Serra S. Quirico	Cn	—	1
Brescia	Calvisano	Cn	—	1
Firenze	Firenze	Cn	—	1
Lucca	Monsummano	Cn	—	1
Macerata	Potenza Picena	Cn	2	—
Id.	Recanati	Cn	2	—
Napoli	Aversa	Cn	—	1
Id.	Castel Volturno	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	1	7
Id.	Trentola	Cn	—	1
Palermo (*a*)	Palermo	Cn	9	4
Potenza	Acerenza	Cn	1	—
Id.	Forenza	Cn	—	1
Salerno	Postiglione	Cn	—	1
Varese	Induno Olona	Cn	2	—
			22	22

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	O	3	—
Campobasso	Pescopennataro	O	1	—
Foggia	Lucera	O	1	—
Id.	S. Giov. Rotondo	O	1	—
Frosinone	Alatri	O	1	—
Id.	Alvito	O	—	1
Id.	Paliano	O	1	—
Macerata	Pioraco	O	1	—
Id.	Sefro	O	2	—
Id.	Serravalle	O	3	—
Id.	Ussita	O	1	—
Matera	Matera	E	1	—
Perugia	Foligno	O	7	—
Id.	Visso	O	1	—
Roma	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Salerno	Buccino	O	1	1
Id.	Ricigliano	O	1	—
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			31	2

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Balsorano	Cp O	1	—
Id.	Barrea	O	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	O	1	—
Id.	S. Agata di Puglia	O	2	—
Frosinone	Morolo	O	1	—
Id.	Ripi	O	1	—
Macerata	Castelsantangelo	O	1	—
Matera	S. Mauro Forte	O	1	—
Rieti	Scandriglia	Cp	—	1
Roma	Gorga	O	1	—
Id.	Mandela	O	1	—
Id.	Mazzano A.	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Taranto	Ginosa	O	1	—
Terni	Ferentillo	Cp	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Barbarano Romano	O	1	—
Id.	Bieda	O	2	—
Id.	Vetralla	O	1	—
Id.	Viterbo	O	2	—
			23	1

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Arezzo	Bibbiena	O	1	—
Id.	Castel S. Niccolò	O	2	2
Id.	Chitignano	O	—	1
Id.	Chiusi in Casentino	O	—	1
Avellino	Bagnoli	O	—	1
Bari delle Puglie	Altamura	O	1	—
Foggia	Manfredonia	O	3	—
Frosinone	Anagni	O	1	—
Id.	Giuliano di Roma	O	1	—
Id.	Paliano	O	1	—
Lecce	Ruffano	O	1	—
Id.	Spongano	O	1	—
Id.	Supersano	O	1	—
Macerata	Acquacanina	O	1	—
Id.	Serravalle	O	2	—
Modena	Fiumalbo	O	1	—
Id.	Pievepelago	O	4	—
Perugia	Foligno	O	3	—
Id.	Visso	O	2	—
Potenza	Lagonegro	O	4	—
Id.	Lavello	O	2	—
Id.	Saponara di Grum.	O	1	—
Rieti	Accumoli	O	1	—
Id.	Amatrice	O	1	—
Id.	Fiamignano	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Roma	Roma	O	1	—
Id.	Subiaco	O	1	—
Salerno	Montesano sulla Marcellana	O	4	—
Siena	S. Casciano dei Bagni	O	—	1
Viterbo	Tuscania	O	1	—
			43	6
	Aborto epizootico.			
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Udine	Buia	B	—	1
Vercelli	Casanova Elvo	B	—	1
			—	3
	Tubercolosi bovina.			
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	B	—	1
Ravenna	Massalombarda	B	—	1
			—	2
	Diarrea dei vitelli.			
Udine	Malborghetto	B	—	1
	Morbo coitale maligno.			
Bergamo	Azzano S. Paolo	E	1	—
Id.	Grassobbio	E	1	—
Id.	Stezzano	E	1	—
			3	—
	Peste aviaria.			
Firenze	Rignano sull'Arno	P	—	1
Mantova	Medole	P	10	—
			10	1
	Colera dei polli.			
Cremona	Pescarolo	P	—	1
Mantova	Medole	P	20	—
Modena	Formigine	P	—	1
Parma	Soragna	P	—	2
Rovigo	Porto Tolle	P	—	1
			20	5

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	26	59	77
Carbonchio sintomatico	6	7	8
Afta epizootica	40	99	199
Malattie infettive dei suini	22	33	56
Morva	2	2	6
Farcino criptococcico	11	27	124
Rabbia	10	18	44
Rogna	10	19	33
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	10	21	24
Vaiuolo ovino	15	30	49
Aborto epizootico	3	3	3
Tubercolosi bovina	2	2	2
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Morbo coitale maligno	1	3	3
Peste aviaria	2	2	11
Colera dei polli	5	5	25

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina.*

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

Rossi Enrico, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.